



**PARERE MOTIVATO**  
**n.179 del 10 Ottobre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al piano regolatore generale.  
Comune di Asolo (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 10 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 9 ottobre 2017 prot. n. 419318;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Asolo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.179090 del 08.05.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al piano regolatore generale;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.9180 dell'1.06.17 assunto al prot. reg. al n.215123 dell'1.06.17 del Consorzio di Bonifica Piave;
- Parere n.158673 dell'8.09.17 assunto al prot. reg. al n.376877 dell'8.09.17 dell'ULSS 2;
- Parere n.19500 del 13.09.17 assunto al prot. reg. al n.382434 del 13.09.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere del 19.09.17 assunto al prot. reg. al n.390542 del 19.09.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.242/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 10 ottobre 2017, che evidenzia come la proposta dell'istanza riguarda la Variante parziale al P.R.G. 1/2015 per la modifica delle aree di interesse comune – cimitero di Sant'Anna e adeguamento delle fasce di rispetto. Nello specifico si tratta di una variazione urbanistica di zona territoriale omogenea e adeguamento delle fasce di rispetto, nel senso stretto del termine, una variante solo per il Cimitero di Sant'Anna, mentre negli altri casi si tratta di precisazione grafica e adeguamento a norma regionale sopravvenuta.

Questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.242 /2017, ritiene che la variante parziale al PRG 1/2015 in Comune di Asolo, non debba essere sottoposto a VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni e raccomandazioni Vinca;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



la Variante parziale al piano regolatore generale del Comune di Asolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario di seguito segnalate: *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis sicus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Alectoris graeca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedichnemus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di fornire all'autorità regionale per la valutazione di incidenza il dato in formato vettoriale relativo a tutti gli elementi di oggetto di "Variante parziale al PRG" trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare.

- Si dà atto che:

- i. quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
  - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed



- erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi nella misura in cui risultino ottemperate le prescrizioni esplicitate, nei confronti delle specie di interesse comunitario e in particolare per: *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Alectoris graeca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedicephalus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

Si raccomanda inoltre all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire la documentazione relativa all'Allegato G alla D.G.R. 2299/2014 completa della parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 specificando che il "Titolare del trattamento" è rappresentato dalla "Giunta regionale" mentre il "Responsabile del trattamento" è rappresentato dal "Direttore della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV".

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine